



INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Sede amministrativa della Scuola di specializzazione

TITOLO II – ORGANI DI GOVERNO DELLA SCUOLA E CORPO DOCENTE

Art. 4 - Organi della Scuola

Art. 5 - Il Direttore delle Scuole autonome

Art. 6 - Il Presidente e il Coordinatore delle Scuole aggregate

Art. 7 - Composizione del Consiglio della Scuola autonoma e del Comitato Ordinatore

Art. 8 - Competenze del Consiglio della Scuola e del Comitato Ordinatore

Art. 9 - Riunioni del Consiglio della Scuola e del Comitato Ordinatore

Art. 10 - Corpo Docente

Art. 11 - Rappresentanza dei Medici in Formazione Specialistica

TITOLO III– AMMISSIONE, FREQUENZA, DIRITTI/DOVERI DEGLI SPECIALIZZANDI, TRASFERIMENTO E RINUNCIA

Art. 12 - Ammissione

Art. 13 - Riserva di posti per personale medico di ruolo del Servizio Sanitario Nazionale

Art. 14 - Frequenza

Art. 15 - Modalità di rilevazione delle presenze

Art. 16 - Assenze per malattia

Art. 17 - Assenze legate alla tutela della gravidanza e della maternità



Art. 18 - Assenze giustificate

Art. 19 - Assenze ingiustificate

Art. 20 - Recupero dei periodi di sospensione

Art. 21 - Mensa

Art. 22 - Dotazione di vestiario

Art. 23 - Idoneità fisica

Art. 24 - Assicurazione

Art. 25 - Trasferimento in uscita

Art. 26 - Trasferimento in entrata

Art. 27 - Rinuncia e decadenza

TITOLO IV – FORMAZIONE

Art. 28 - Formazione

Art. 29 - Caratteristiche della formazione

Art. 30 - La rete formativa

Art. 31 - Strutture

Art. 32 - Formazione all'interno della rete formativa

Art. 33 - Formazione all'esterno della rete formativa

Art. 34 - Ordinamento didattico e conseguimento del titolo

Art. 35 - Partecipazione del medico in formazione specialistica alle attività assistenziali

Art. 36 - Tutori e altre figure di riferimento

Art. 37 - Attività di ricerca

Art. 38 - Registrazione delle attività formative

TITOLO V - VALUTAZIONE

Art. 39 - Valutazione *in itinere* e passaggio all'anno successivo

Art. 40 - Esame di diploma

Art. 41 - Sessioni speciali



TITOLO VI - ALTRE ATTIVITÀ

Art. 42 - Attività di sostituzione dei medici di medicina generale e pediatri, guardia medica notturna, festiva e turistica

Art. 43 - Incompatibilità

Art. 44 - Organi di controllo

Art. 45 - Disposizioni finali



TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione.

1. Le Scuole di specializzazione hanno sede presso le Università.
2. I titolari dei contratti di formazione specialistica, in quanto allievi delle Scuole di specializzazione sono considerati studenti dell'Ateneo.
3. L'anno accademico coincide con l'inizio delle attività didattiche che sono stabilite per ciascun anno, con decreto ministeriale.

Art. 2 Definizioni.

1. Ai sensi del decreto interministeriale 4.2.2015, n. 68, le Scuole si suddividono in Scuole autonome e in Scuole aggregate.
2. Le Scuole autonome sono attivate presso l'Università di Sassari.
3. Le Scuole di Specializzazione aggregate sono istituite ed attivate in collaborazione con altre Facoltà/Scuole di Medicina/strutture interdipartimentali di raccordo universitarie comunque denominate di altre Università, al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente, previa stipula di apposita convenzione.

Art. 3 Sede amministrativa della Scuola di specializzazione.

1. Ai sensi del D.M. n. 68/2015, le Scuole di Specializzazione di Area Medica, Chirurgica e dei Servizi Clinici afferiscono alla Struttura interdipartimentale di raccordo - Facoltà di Medicina e Chirurgia e ai relativi Dipartimenti Universitari.
2. La sede amministrativa della Scuole di Specializzazione di Area medica è individuata presso la struttura di raccordo - Facoltà di Medicina e Chirurgia, fermo restando che le procedure di ammissione alla Scuola di Specializzazione e di gestione delle carriere degli iscritti sono curate dal competente Ufficio Alta Formazione dell'Amministrazione Centrale.
3. La sede amministrativa della Scuola è la sede presso cui la scuola è attivata; presso tale sede devono essere presenti le risorse finanziarie, strutturali e di personale docente occorrenti al funzionamento della scuola stessa, anche per i fini di cui all'art. 3, comma 10, del D.M. n. 22.10.2004, n. 270. Le altre sedi universitarie appartengono alla rete formativa di cui al D.M. n. 68/2015.



TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO DELLA SCUOLA E CORPO DOCENTE

Art. 4 Organi della Scuola.

1. Sono organi delle Scuole autonome:
 - a) il Direttore della Scuola;
 - b) il Consiglio della Scuola
2. Sono organi delle Scuole aggregate:
 - a) il Presidente del Comitato Ordinatore;
 - b) il Comitato Ordinatore (di seguito CO), al cui interno è obbligatoriamente inserito il Coordinatore della sede aggregata non capofila.

Art. 5 Il Direttore delle Scuole autonome.

1. Il Direttore della Scuola deve essere un professore di ruolo a tempo pieno del settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola appartenente alla sede della stessa. Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento, il Direttore della Scuola deve essere un Professore di ruolo di uno dei settori scientifico-disciplinari compreso nell'ambito specifico della tipologia della Scuola appartenente alla sede della stessa.
2. Con riferimento all'art. 4, comma 3, del D.M. n. 68/2015, per le Scuole già attivate, in casi eccezionali e motivati ed in via transitoria nei limiti consentiti dalle norme vigenti, la direzione della scuola può essere affidata ad un professore di ruolo del macrosettore concorsuale corrispondente a quello della tipologia della scuola, secondo quanto previsto dal decreto interministeriale 29 luglio 2011, n. 336.
3. Il Direttore è eletto a scrutinio segreto tra i professori di 1° fascia componenti il Consiglio della Scuola e appartenenti al Settore Scientifico Disciplinare di riferimento della stessa a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima e seconda votazione; a partire dalla terza votazione l'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia componenti il Consiglio della scuola e appartenenti al Settore Scientifico Disciplinare di riferimento della stessa a maggioranza assoluta dei votanti, purché abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
4. Il Direttore della Scuola è nominato d'ufficio qualora sia presente all'interno del Consiglio della Scuola di Specializzazione un unico professore ordinario o associato di ruolo appartenente al Settore Scientifico Disciplinare di riferimento.
5. La possibilità di votare con apposizione di crocetta deve essere preferita per garantire l'anonimato degli elettori.
6. Qualora il Direttore sia cessato o stia per scadere le elezioni sono indette dal Direttore uscente o in sua mancanza dal Decano, cioè dal Professore di prima fascia, o in mancanza, di seconda fascia, compreso tra gli aventi diritto al voto con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di parità, con maggiore anzianità anagrafica.
7. Il verbale del Consiglio della Scuola relativo alla nomina del Direttore è trasmesso alla Struttura di Raccordo-Facoltà di Medicina e Chirurgia, di seguito anche "Facoltà". Il consiglio della Facoltà



provvederà alla presa in atto della delibera ed al successivo invio agli uffici competenti per il successivo decreto rettorale.

8. Il Direttore rimane in carica per tre anni e può essere rieletto per più mandati.
9. Il Direttore rappresenta la Scuola di Specializzazione e ne promuove e coordina le attività. Convoca e presiede il Consiglio della Scuola e cura l'esecuzione delle sue delibere. Ha la responsabilità del funzionamento e dell'organizzazione della Scuola di Specializzazione.
10. Il Direttore può designare, sentito il Consiglio della Scuola, un Direttore vicario che lo sostituisca in caso di impossibilità o impedimento temporaneo nello svolgimento delle proprie funzioni. Il Direttore vicario è nominato con decreto rettorale.
11. Il Direttore vicario potrà essere nominato tra i professori di ruolo appartenenti al settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola, ovvero al Macro Settore concorsuale corrispondente a quello della tipologia della scuola, ovvero ai settori scientifico disciplinari obbligatori e irrinunciabili della Scuola, di cui al D.M. 29 marzo 2006.

Art. 6 Il Presidente e il Coordinatore delle Scuole aggregate.

1. Il Presidente del Comitato Ordinatore rappresenta la Scuola di Specializzazione, ne promuove e coordina le attività. Ha la responsabilità del funzionamento e dell'organizzazione della Scuola di Specializzazione.
2. Il ruolo di Presidente del CO è ricoperto dal Coordinatore della sede aggregata capofila, il quale è eletto dal CO tra i professori di I fascia che ne fanno parte, appartenenti al medesimo SSD di riferimento della Scuola, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima e seconda votazione; a partire dalla terza votazione l'elettorato passivo è esteso ai professori di II fascia di ruolo componenti il CO e appartenenti al Settore Scientifico Disciplinare di riferimento della Scuola, a maggioranza assoluta dei votanti, purché abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
3. Il Coordinatore della sede aggregata è individuato tra i Professori di I e II fascia appartenenti al medesimo SSD della Scuola, oppure, in loro assenza, tra i Professori di I e II Fascia della macroarea concorsuale, o del SSD affine, o degli insegnamenti obbligatori per la scuola (come da banca dati MIUR).
4. In prima nomina e nel caso di cessazione del Presidente della Scuola sarà il Decano del CO a convocare il CO per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 7 Composizione del Consiglio della Scuola autonoma e del Comitato Ordinatore.

1. Il Consiglio della Scuola è così costituito:
 - a) il Direttore della Scuola;
 - b) i docenti della Scuola di Specializzazione, compresi gli eventuali docenti a contratto, che partecipano alle riunioni del Consiglio della Scuola con diritto di voto;
 - c) un rappresentante degli specializzandi per ogni anno della Scuola, eletto secondo le modalità riportate all'art. 11.



- d) possono partecipare alle adunanze, su invito del Presidente e a titolo consultivo, i Tutor della Scuola di Specializzazione.
2. Il Comitato ordinatore delle Scuole aggregate è costituito da:
- a) il Presidente del CO;
 - b) un numero pari di docenti per la sede amministrativa e per quella non capofila individuati autonomamente, per ciascuna sede, dalla Struttura di Raccordo della scuola (secondo quanto specificato nell'atto di convenzione interateneo). Fra i docenti del CO appartenenti alla sede aggregata non capofila deve essere incluso il Coordinatore della sede aggregata non capofila;
 - c) un rappresentante degli specializzandi per ogni anno della Scuola, eletto secondo le modalità riportate all'art.11. La mancata partecipazione della rappresentanza elettiva degli Specializzandi non inficia la valida costituzione dell'organo.
 - d) possono partecipare alle adunanze del CO, su invito del Presidente e a titolo consultivo, i Tutor della Scuola di Specializzazione.
3. Nel Consiglio della Scuola è garantita la presenza dei professori di ruolo, ricercatori universitari, e professori a contratto provenienti dalle strutture del SSN appartenenti alla rete formativa secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.M. n. 68/2015, nonché la rappresentanza degli specializzandi.
4. Il personale dirigente del SSR coinvolto nell'attività didattica che abbia assunto il titolo di Professore a Contratto fa parte, nel rispetto dell'ordinamento didattico e dell'organizzazione delle strutture dell'Università, del Consiglio della Scuola/CO e concorre all'elettorato attivo in misura pari al 30% dello stesso (D.M. n. 68/2015).

Art. 8 Competenze del Consiglio della Scuola e del Comitato Ordinatore.

1. Il Consiglio di Scuola e il CO esercitano le competenze previste nel presente regolamento. In particolare spetta al Consiglio ed al Comitato:
- a) predisporre l'offerta formativa con apposito manifesto degli studi;
 - b) predisporre il piano formativo annuale per ogni coorte, definendo la denominazione, la tipologia, i crediti, gli obiettivi, le attività e le competenze professionali acquisibili;
 - c) definire i percorsi formativi individuali di ogni specializzando, valutare la congruità delle richieste del singolo specializzando con il percorso formativo ed eventualmente approvare i periodi di formazione specialistica fuori dalla rete formativa o all'estero;
 - d) concordare con i Consigli delle Scuole/Comitati Ordinatori appartenenti alla stessa classe le attività formative del tronco comune e l'organizzazione delle rotazioni all'interno della rete formativa;
 - e) curare il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative attraverso la predisposizione del libretto-diario delle attività didattiche frontali e professionalizzanti;
 - f) provvedere alle coperture degli insegnamenti approvati, verificando la disponibilità interna, e proporre alla Struttura di raccordo- Facoltà di medicina e chirurgia il fabbisogno esterno per la predisposizione dei bandi relativi.
2. Nella fase transitoria di applicazione del decreto interministeriale n. 68/2015 e per la contemporanea presenza di diversi ordinamenti ed aggregazioni, le funzioni del Consiglio della Scuola sono affidate ad



un Comitato ordinatore, che comprenda i rappresentanti di tutte le sedi universitarie concorrenti, nonché una rappresentanza degli specializzandi.

Art. 9 Riunioni del Consiglio della Scuola e del Comitato Ordinatore.

1. Il Consiglio della Scuola ed il Comitato Ordinatore sono convocati, rispettivamente, dal Direttore e dal Presidente, qualora ne ravvisino la necessità e comunque non meno di 2 volte l'anno, o quando richiesto da almeno 1/3 dei componenti il Consiglio o il Comitato Ordinatore.
2. Il Consiglio/CO è di norma convocato almeno 5 giorni prima della seduta per posta elettronica.
3. La partecipazione alle riunioni del Consiglio/CO può avvenire anche in teleconferenza/videoconferenza o per via telematica a condizione che sia garantito lo scambio dei documenti relativo agli argomenti trattati e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.
4. I verbali delle sedute del Consiglio/CO sono approvati nella seduta successiva. Per ragioni di necessità e urgenza possono essere approvati prima della seduta successiva previa diffusione per via telematica ai componenti del Consiglio/Comitato ordinatore e rispettiva approvazione.
5. I verbali devono essere trasmessi alla Facoltà che avrà cura di darne notizia al Consiglio della stessa. La Facoltà invierà un estratto del verbale relativo agli affidamenti annuali degli insegnamenti all'Ufficio del personale docente per l'aggiornamento dei compiti didattici dei docenti.

Art. 10 Corpo Docente.

1. Il corpo docente delle Scuole di specializzazione di Area Medica è costituito da Professori di ruolo di I e II fascia, da Ricercatori Universitari e personale ospedaliero operante nella struttura di sede e nelle strutture appartenenti alla rete formativa della Scuola.
2. Il corpo docente deve comprendere almeno due Professori di ruolo nel settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola. Per le Scuole per le quali non è identificabile un singolo settore scientifico-disciplinare di riferimento, il corpo docente comprende almeno due Professori di ruolo afferenti ad uno dei settori scientifico-disciplinari indicati nell'Ambito specifico della tipologia della Scuola. In via transitoria e per il tempo previsto dall'art. 6, comma 3, del D.M. n. 68/2015, il corpo docente della scuola, in deroga a quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del D.M. n. 68/2015, può comprendere un solo professore di ruolo del settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola.
3. L'Università, tramite la Facoltà, emana i bandi per la copertura degli insegnamenti riservati ai Dirigenti ospedalieri di Unità Operativa delle strutture sanitarie della rete formativa o struttura assimilabile del territorio su proposta dei Consigli delle Scuole/CO; il reclutamento avviene mediante la valutazione del curriculum scientifico-professionale dei candidati da parte del Consiglio della Scuola/CO, tenuto conto anche dei vigenti parametri di valutazione scientifica. L'Università e la struttura sanitaria di riferimento, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono di concerto modalità e forme di partecipazione del personale del SSR all'attività didattica in relazione ai deliberati del Consiglio della Scuola/CO. I Dirigenti di cui trattasi assumono il titolo di Professore a Contratto ai sensi della normativa vigente ed in quanto tali sono responsabili della certificazione del tirocinio svolto dagli specializzandi.
4. L'attività didattica viene svolta contestualmente alla attività assistenziale, salvaguardando le esigenze relative alla stessa; in merito allo svolgimento dell'eventuale attività di didattica frontale presso la sede



della Scuola, per il personale del SSR, è necessario il nulla osta degli organi competenti della rispettiva direzione aziendale. Lo svolgimento di funzioni di tutorato del tirocinio formativo affidate a personale universitario strutturato o a personale del SSN, previo assenso della rispettiva Azienda Sanitaria, costituisce parte integrante dell'orario di servizio.

5. I docenti partecipano alle attività formative e culturali della Scuola, esplicano attività docente e formativa, svolgono attività valutativa sia formale che sul campo e continuativa. Essi si attengono in modo vincolante alle deliberazioni del Consiglio/CO, svolgono attività didattica programmata sotto forma di lezioni frontali, seminari, brevi corsi monografici, discussione di casi clinici, seminari interdisciplinari, ecc.; contribuiscono, nell'ambito del Consiglio/CO, all'elaborazione del piano didattico; partecipano alle Commissioni esaminatrici in particolare per l'esame di fine anno qualora coinvolti negli obiettivi di formazione di quell'anno specifico.

Art. 11 Rappresentanza dei medici in formazione specialistica.

1. I rappresentanti dei medici in formazione specialistica durano in carica due anni accademici e possono essere rieletti per una sola volta. Le elezioni sono indette dal Direttore della Scuola/ Presidente del CO almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato dei rappresentanti in carica. L'elettorato attivo è costituito da tutti gli specializzandi in corso e in regola con il pagamento delle tasse alla data di svolgimento delle votazioni. L'elettorato passivo, invece, spetta agli specializzandi in corso ed in regola con il pagamento delle tasse alla data in cui sono indette le elezioni.



TITOLO III – AMMISSIONE, FREQUENZA, DIRITTI/DOVERI DEGLI SPECIALIZZANDI, TRASFERIMENTO E RINUNCIA

Art. 12 Ammissione.

1. L'ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione avviene in conformità alla normativa vigente recepita nel bando annuale di ammissione al primo anno.
2. Il numero dei posti messi a concorso con finanziamento ministeriale è determinato dalla programmazione nazionale ed è stabilito di concerto tra il Ministero della Salute e il Ministero dell'Università e della Ricerca e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole Scuole.
3. L'Università può integrare i fondi ministeriali con finanziamenti sufficienti alla corresponsione degli importi previsti per i contratti di formazione specialistica per l'intera durata del corso, da iscrivere in bilancio, provenienti da donazioni e/o convenzioni con enti pubblici o privati, associazioni, fondazioni. Dette integrazioni debbono comunque avvenire nell'ambito del numero complessivo degli iscrivibili, determinato, per ciascuna Scuola, in sede di definizione della rete formativa e previa approvazione da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca.
4. L'ammissione dei vincitori in base alla relativa graduatoria per le diverse tipologie di posti avviene nel rispetto di quanto stabilito dal bando annuale di ammissione alle Scuole.

Art. 13 Riserva di posti per personale medico di ruolo del Servizio Sanitario Nazionale.

1. Il personale medico di ruolo in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa è ammesso alla Scuola secondo quanto stabilito dall'art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 368/1999 e dal bando annuale di ammissione alle Scuole di specializzazione.
2. Le categorie riservatarie possono essere ammesse alle scuole di specializzazione, nei limiti percentuali previsti dalla normativa vigente e della capacità ricettiva delle singole scuole, dopo che siano stati ammessi i vincitori di concorso titolari di contratti statali, regionali e privati. Qualora ammessi, i beneficiari delle categorie riservatarie dovranno necessariamente svolgere l'attività formativa presso l'Università, durante l'orario ordinario di servizio, con il consenso della struttura di appartenenza, considerato che fruiscono di una riserva pubblica preordinata ad agevolare determinate categorie nell'acquisizione di un titolo professionalizzante nell'interesse primario dell'Amministrazione di appartenenza.
3. Per il conseguimento del titolo di specialista il medico in formazione deve avere comunque svolto un'attività formativa corrispondente a quella prescritta dagli ordinamenti didattici, dal presente regolamento e dalla normativa vigente, per i medici in formazione specialistica ammessi sui posti con contratto.

Art. 14 Frequenza.



1. L'impegno orario richiesto per la formazione specialistica è pari almeno a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno, comprensivo delle attività assistenziali e della didattica frontale.
2. Il medico in formazione specialistica deve svolgere un programma settimanale che si articola secondo quanto stabilito dal Consiglio della Scuola, coerentemente con l'organizzazione delle strutture presso cui si svolgono le attività di tirocinio.
3. La frequenza della Scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti. Il medico in formazione specialistica deve frequentare le lezioni, i seminari e ogni altra tipologia di attività didattica che il Consiglio/CO della Scuola ritenga necessario per la completa e armonica formazione del singolo medico in formazione.
4. Al medico in formazione Specialistica deve essere garantita la regolare frequenza alle attività di didattica formale.
5. Nello svolgimento di tutte le attività professionalizzanti, il medico in formazione è tenuto ad esibire un tesserino identificativo, analogamente al personale strutturato, nel quale risulti la qualifica di medico in formazione specialistica.
6. Per le Scuole di Specializzazione mediche aggregate la sede di frequenza degli specializzandi viene stabilita da un Accordo di collaborazione interuniversitaria sottoscritto dai Rettori degli Atenei coinvolti

Art. 15 Modalità di rilevazione delle presenze.

1. La registrazione della presenza deve avvenire esclusivamente ad opera dell'interessato.
2. La presenza del medico in formazione deve essere accertata mediante controlli di tipo automatico. A tal fine, al Medico in formazione specialistica viene assegnato dall'Azienda di appartenenza (AOU/ASL) un badge magnetico di rilevazione delle presenze sia in entrata che in uscita, che è strettamente personale.
3. Nelle strutture nelle quali non è previsto il controllo automatizzato, la presenza viene rilevata attraverso l'utilizzo di "fogli firma giornalieri" per ciascun medico specializzando, firmati dal tutor, che si fa garante del rispetto dell'orario previsto dalla normativa vigente, e controfirmati dal responsabile della struttura ospitante e dal Direttore della Scuola/Coordinatore della sede. I fogli firma devono essere conservati a cura del Direttore/Coordinatore della Scuola.

Art. 16 Assenze per malattia.

1. Le assenze per malattia e gravidanza determinano la sospensione della formazione quando siano di durata superiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi.
2. In caso di malattia, indipendentemente dalla sua durata, il medico in formazione specialistica è tenuto ad avvisare immediatamente il Direttore della Scuola/Coordinatore di sede e a presentare agli stessi, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza, certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato con il SSN. Il certificato potrà essere inviato tramite telefax o consegnato da altra persona a ciò delegata. Al fine del computo del periodo di comporta (un anno) si considerano anche i periodi di malattia, compresi i giorni non lavorativi che non hanno, per loro durata, comportato la sospensione della formazione specialistica.

Art. 17 Assenze legate alla tutela della gravidanza e della maternità.



1. La dottoressa medico in formazione specialistica è tenuta a comunicare immediatamente il proprio stato di gravidanza al Direttore della Scuola/Coordinatore di sede, alla struttura nella quale svolge la formazione, al medico competente e al Servizio Prevenzione e Protezione dell'Ateneo, affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione necessarie per la tutela della salute del nascituro e della madre, a norma delle leggi vigenti. Come per la malattia, eventuali assenze di durata inferiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, dovute allo stato di gravidanza, che dovessero verificarsi nei primi sette mesi non determinano sospensione della formazione. La dottoressa è tenuta a sospendere la formazione per cinque mesi a partire dall'inizio dell'ottavo mese di gravidanza, salvo quanto disposto dalle norme in materia di radioprotezione e da altre specifiche norme in materia.
2. La richiesta di sospensione deve essere presentata all'Ufficio Alta Formazione dell'Università, entro il quindicesimo giorno precedente alla data di inizio della sospensione stessa, unitamente al certificato del ginecologo attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.
3. La dottoressa ha la facoltà di proseguire la formazione per tutto l'ottavo mese di gravidanza, presentando all'inizio dell'ottavo mese apposita richiesta all'Ufficio Alta Formazione. Qualora l'istanza non venga presentata entro i termini previsti non potrà essere applicato l'istituto della flessibilità.
4. Alla richiesta dovranno essere allegati le certificazioni previste dalla legge, attestanti che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. In tal caso, la sospensione avrà inizio un mese prima della data presunta del parto e avrà durata per almeno i quattro mesi successivi.
5. Decorsi i cinque mesi di congedo per maternità (analogamente si procede in caso di adozione), la dottoressa ha la facoltà di usufruire del congedo parentale consentito dal D. Lgs. n. 151/2001, prolungando il periodo della sospensione della formazione, previa comunicazione al Direttore della Scuola/Coordinatore di sede e all'Ufficio Alta Formazione dell'Università, con l'indicazione della data di ripresa della formazione.
6. La facoltà di usufruire della sospensione per il congedo parentale è concessa anche al padre, medico in formazione specialistica, in alternativa alla madre.
7. La riduzione facoltativa dell'impegno orario richiesto per la formazione specialistica a causa di allattamento, a decorrere dal terzo mese fino al compimento di un anno del bambino, comporta una riduzione dell'impegno orario stesso di due ore giornaliere pari ad un terzo, che su nove mesi di attività, corrisponde a tre mesi di attività formativa non svolta e da effettuare, ovviamente, per poter essere ammessi all'esame finale annuale. Durante la sospensione per i predetti impedimenti al medico in formazione specialistica compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico, limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso.
8. Resta ferma l'applicazione alla formazione medico-specialistica delle disposizioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 151/2001, in merito al lavoro notturno.

Art. 18 Assenze giustificate.

1. Il medico in formazione specialistica ha diritto a trenta giorni complessivi di assenza per motivi personali, preventivamente autorizzati, nell'anno di pertinenza del contratto di formazione specialistica, e che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. L'autorizzazione deve essere richiesta al Direttore della Scuola/Coordinatore di sede almeno sette giorni prima attraverso l'apposita modulistica. La partecipazione a convegni, congressi, corsi, seminari deve essere autorizzata dal Direttore della Scuola/Coordinatore di sede, che garantisce la loro inerente all'iter formativo del medico in formazione. I periodi per tali attività non vanno computati nel periodo di trenta giorni di assenza giustificata di cui il medico in formazione può usufruire.



Art. 19 Assenze ingiustificate.

1. Le prolungate assenze ingiustificate comportano la risoluzione del contratto. Viene definita prolungata e ingiustificata l'assenza non preventivamente autorizzata che superi i quindici giorni complessivi annui.

Art. 20 Recupero dei periodi di sospensione.

1. I debiti formativi dovuti ai periodi di sospensione saranno recuperati al termine dell'anno di corso a cui è iscritto il medico in formazione specialistica. Il recupero delle sospensioni è comunque formazione a tutti gli effetti e dà diritto al pagamento completo del compenso previsto per il contratto di formazione (quota fissa più quota variabile), limitatamente a un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso. L'ammissione all'anno di corso successivo, o all'esame di diploma, se il medico in formazione specialistica è iscritto all'ultimo anno, non sarà possibile fino a quando non sia stato interamente recuperato il periodo (in termini di tempo, non di ore) di sospensione.

Art. 21 Mensa.

1. Il medico in formazione specialistica ha diritto ad accedere alla mensa della Azienda Ospedaliera o ASL dove svolge la propria attività pratica secondo quanto previsto dai protocolli d'intesa con l'Università, ovvero dalle convenzioni con le singole strutture.

Art. 22 Dotazione di vestiario.

1. Al medico in formazione specialistica è fornito in dotazione un vestiario pari a quello spettante al personale strutturato, a cura e spese delle Aziende Sanitarie a cui fanno capo le Unità Operative in cui il medico in formazione opera, secondo quanto previsto da apposite convenzioni.

Art. 23 Idoneità fisica.

1. Il medico in formazione specialistica al momento dell'immatricolazione, o comunque prima della stipula del contratto, viene sottoposto agli accertamenti necessari per il rilascio della certificazione di idoneità prevista dalle normative vigenti in materia. L'onere di tali accertamenti è a carico della Struttura Sanitaria sede della Scuola, così come previsto dall'Accordo attuativo tra l'Università e l'Azienda sanitaria di riferimento.
2. Gli accertamenti sanitari preliminari e periodici in caso di eventuale esposizione a fonti radianti e la fornitura di strumenti di controllo e protezione sono a carico dell'Azienda sanitaria a cui fa capo l'Unità Operativa in cui il medico in formazione opera.



Art. 24 Assicurazione.

1. L'Azienda sanitaria di riferimento garantisce ai medici in formazione specialistica la copertura della responsabilità civile verso terzi, gli infortuni e malattie professionali derivanti dall'esercizio delle attività e delle prestazioni assistenziali previste annualmente dal programma di formazione individuale nelle proprie strutture, con le medesime modalità previste per il personale dipendente.
2. Qualora detta attività sia svolta in sede diversa e autorizzata, appartenente alla Rete formativa della Scuola o comunque regolata da apposita convenzione con la Scuola di appartenenza, tale sede deve provvedere alla copertura del rischio per la responsabilità civile verso terzi.
3. Per quanto attiene alla copertura assicurativa obbligatoria infortuni e malattie professionali, questa viene garantita dall'Azienda sanitaria di riferimento con diritto di rimborso a carico della sede diversa e autorizzata.
4. Relativamente alla eventuale copertura del rischio per colpa grave, compete al singolo medico in formazione specialistica avvalersi della possibilità di provvedere direttamente.
5. Qualora i periodi di frequenza all'estero siano richiesti dallo specializzando e vengano svolti in Paesi nei quali l'Azienda sanitaria di riferimento non garantisca formalmente la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, gli infortuni e le malattie professionali derivanti dall'esercizio delle attività e delle prestazioni assistenziali previste dal programma di formazione individuale, le coperture assicurative saranno a carico del medico in formazione specialistica.

Art. 25 Trasferimento in uscita.

1. Il trasferimento dei medici in formazione specialistica verso altri Atenei è consentito solo tra Scuole della stessa tipologia e a conclusione dell'anno di corso, previa ammissione all'anno successivo. Non sono ammessi trasferimenti in corso d'anno, al secondo ed all'ultimo anno di corso.
2. Il numero massimo di trasferimenti verso altri Atenei non potrà essere in nessun caso superiore al 10% degli iscritti alla Scuola per l'intera durata del corso; nel caso in cui il 10% del numero di iscritti alla Scuola sia inferiore all'unità, la trasferibilità ad altra Scuola sarà comunque pari ad un iscritto per l'intera durata del corso.
3. Non potranno essere concessi in totale nello stesso anno più di tre trasferimenti di cui non più di uno per ciascuna Scuola. Nel caso pervenissero richieste di trasferimento da più di 3 Scuole, la priorità sarà stabilita sulla base della data di presentazione della domanda e delle motivazioni adottate dal candidato. Tali motivazioni devono essere adeguate e documentabili.
4. L'interessato deve fare domanda al Magnifico Rettore su un apposito modulo, corredata del nulla osta rilasciato dal Consiglio della Scuola di destinazione, almeno due mesi prima dell'inizio del nuovo anno. L'Università di destinazione dovrà attestare la disponibilità del posto.
5. Il trasferimento ad altro Ateneo è possibile solo previo parere positivo da parte del Consiglio/Comitato ordinatore della Scuola di appartenenza, salvo la garanzia del numero minimo di iscritti per l'attivazione della Scuola stessa e solo in presenza di documentati motivi di salute o gravi motivi personali dello specializzando in ogni caso verificatisi successivamente alla sottoscrizione del contratto.



6. Ai fini del trasferimento è necessaria la verifica da parte dell'Ufficio Alta Formazione della regolarizzazione delle eventuali posizioni debitorie dello specializzando. Il foglio di congedo contenente la carriera dello specializzando trasferito è trasmesso dall'Ufficio Alta Formazione all'Ateneo presso il quale lo specializzando ha dichiarato di volersi trasferire.
7. E' responsabilità del richiedente verificare le scadenze, i termini e gli ulteriori vincoli posti, dalla sede universitaria verso la quale chiede il trasferimento.
8. Qualora la richiesta di trasferimento riguardi una scuola aggregata, l'Università di riferimento è quella della sede amministrativa.
9. Se il contratto dello specializzando è finanziato dalla Regione Sardegna è vincolante anche il parere del finanziatore.

Art. 26 Trasferimento in entrata.

1. Il trasferimento da altro Ateneo, per anni successivi al primo, è possibile a seguito di presentazione della domanda al Magnifico Rettore, su apposito modulo, almeno tre mesi prima dell'inizio del nuovo anno contrattuale. Alla domanda devono essere allegati: a) autocertificazione con esami sostenuti e durata legale del corso; b) nulla osta rilasciato dal Consiglio della Scuola dell'Università di provenienza. L'accoglimento della domanda di trasferimento è comunque subordinato all'ammissione all'anno successivo a seguito del superamento dell'esame di profitto previsto.
2. Il trasferimento è possibile solo nei limiti dei posti vacanti o della capacità ricettiva della Scuola e previo nulla osta da parte della Scuola ricevente. Per il trasferimento in ingresso è indispensabile, oltre al nulla osta della scuola ricevente, la certificazione da parte dell'Ufficio Alta Formazione sulla disponibilità del posto.
3. Il rilascio del nulla osta da parte della Scuola ricevente è subordinato alla verifica di equivalenza delle attività formative previste dai Regolamenti delle due Scuole di Specializzazione. Al Consiglio della Scuola compete la valutazione dei percorsi formativi svolti presso la Scuola di provenienza, in funzione della corretta definizione dei Programmi Personali di Formazione necessari per il conseguimento del titolo, coerentemente con i requisiti minimi richiesti in materia di attività professionalizzante e Crediti Formativi Universitari. Nei casi previsti dalla normativa vigente, il Consiglio della Scuola può riconoscere come crediti conoscenze e abilità acquisite al di fuori delle attività formative della Scuola o acquisite nel percorso formativo in altre Scuole di Specializzazione.
4. In caso di accoglimento della domanda, l'Ufficio Alta Formazione rilascerà il nulla osta che il richiedente dovrà presentare all'Università di provenienza. Successivamente al ricevimento del foglio di congedo dall'Università di provenienza lo specializzando sarà convocato dall'Ufficio Alta Formazione per il perfezionamento dell'immatricolazione e la firma del contratto di formazione specialistica.
5. Qualora la richiesta di trasferimento riguardi una scuola aggregata, l'Università di riferimento è quella della Scuola sede amministrativa.
6. Quando il contratto dello specializzando è finanziato dalla Regione o da un privato per l'Ateneo di provenienza, tenuto conto che la finalità del finanziamento è comunque determinata da esigenze territoriali, è vincolante anche il parere del finanziatore.



Art. 27 Rinuncia agli studi e decadenza.

1. Il medico in formazione specialistica che intenda rinunciare alla formazione è tenuto a darne immediata comunicazione al Direttore/Presidente della Scuola e a presentare al Magnifico Rettore istanza di rinuncia agli studi, su apposito modulo, indicando la data di cessazione dell'attività.
2. Chi rinuncia all'iscrizione ad una Scuola di specializzazione può iscriversi ad un'altra Scuola senza dover restituire le rate di trattamento economico precedentemente percepite.
3. Oltre alla rinuncia sono causa di risoluzione anticipata del contratto e di decadenza dallo status di iscritto alla Scuola di specializzazione:
 - a) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;
 - b) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o il superamento del periodo di comporto in caso di malattia;
 - c) il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola Scuola di specializzazione.
4. Il Direttore/Presidente della Scuola è tenuto a dare tempestiva comunicazione all'Ufficio Alta Formazione del verificarsi di eventi che comportino la risoluzione del contratto di formazione specialistica.



TITOLO IV - FORMAZIONE

Art. 28 Formazione.

1. Le Scuole di specializzazione di area medica afferiscono alle seguenti tre aree: Area Medica, Area Chirurgica e Area dei Servizi Clinici. Nell'ambito delle singole aree le Scuole sono aggregate in Classi omogenee al fine di consentire una migliore utilizzazione delle risorse strutturali, didattiche, assistenziali comprese le attività denominate di tronco comune.

Art. 29 Caratteristiche della Formazione.

1. Per il conseguimento del Titolo di Specialista nelle tipologie di corsi di specializzazione compresi nelle classi di area medica, chirurgica e dei servizi clinici lo specialista in formazione deve acquisire 180 CFU complessivi, per le scuole articolate in 3 anni, 240 CFU complessivi, per le scuole articolate in quattro anni di corso e 300 CFU complessivi per i percorsi formativi delle scuole articolate in cinque anni di corso.
2. I percorsi didattici sono articolati nelle attività formative, preordinate al raggiungimento degli obiettivi formativi utili a conseguire il titolo. Le attività sono a loro volta suddivise in ambiti omogenei di sapere, identificati da Settori scientifico disciplinari.
3. Le attività formative ed i relativi CFU sono così ripartiti:
 - a) attività di base a cui sono assegnati 5 CFU;
 - b) attività caratterizzanti a cui sono assegnati almeno 155 CFU per le scuole articolate in tre anni di corso, 210 CFU per le scuole articolate in quattro anni di corso e 270 CFU per le scuole articolate in cinque anni di corso;
 - c) attività affini, integrative e interdisciplinari a cui sono assegnati 5 CFU;
 - d) attività finalizzate alla prova finale a cui sono assegnati 10/15 CFU;
 - e) altre attività a cui sono assegnati 5 CFU.
4. Almeno il 70% del complesso delle Attività formative è riservato allo svolgimento di attività formative professionalizzanti (pratiche e di tirocinio), pari almeno a 126 CFU per le tipologie di scuole articolate in tre anni di corso, 168 CFU per le tipologie di scuole articolate in quattro anni di corso e 210 CFU per le tipologie di scuole articolate in cinque anni di corso. I CFU professionalizzanti hanno un peso in ore lavoro dello specializzando pari ad almeno 30 ore per CFU tali da equiparare l'impegno orario dello specializzando a quello previsto dal SSN. Tenuto conto di quanto previsto dall'art.1 del DPR n. 382/1980 e successive modificazioni e integrazioni, l'attività didattica all'interno delle Scuole di Specializzazione rientra nei compiti didattici dei Professori e Ricercatori universitari.
5. Le attività di base comprendono uno o più ambiti, e i relativi settori scientifico disciplinari, finalizzati all'acquisizione di conoscenze generali comuni per la preparazione dello specializzando nelle varie tipologie di scuole comprese nella classe. I CFU relativi a tale attività formativa sono conteggiati dai



docenti nella propria attività didattica frontale ai sensi di quanto previsto in termini di espletamento del carico didattico personale del docente come previsto dalle norme vigenti.

6. Le attività caratterizzanti sono articolate in almeno:

- un ambito denominato tronco comune identificato dai settori scientifico disciplinari utili all'apprendimento di saperi comuni, coordinato da un docente della classe, che nell'area medica e nell'area chirurgica va identificato, di norma, nel docente di Medicina interna e nel docente di Chirurgia generale, mentre nell'area dei servizi clinici corrisponde al titolare della disciplina prevalente in ciascuna classe.

Al tronco comune sono dedicati di norma da un minimo di 15 CFU fino ad un massimo di 30 CFU per le tipologie di scuole articolate in tre o quattro anni di corso e da un minimo di 15 ad un massimo di 60 CFU per le tipologie di scuole articolate in cinque anni di corso. I CFU del tronco comune sono dedicati ad attività professionalizzanti (pratiche e di tirocinio). Nell'Area medica e nell'Area chirurgica, i suddetti CFU devono essere dedicati ad attività professionalizzanti cliniche interne alla rispettiva classe, e nella classe della Medicina clinica generale e specialistica e delle Chirurgie generali e specialistiche, rispettivamente, ad attività professionalizzanti cliniche di Medicina Interna e di Chirurgia Generale. Nell'Area dei Servizi le attività professionalizzanti di Tronco comune sono differenziate per Classe, alcune tipologie dell'Area dei Servizi possono avere CFU dedicati ad attività professionalizzanti cliniche di Area Medica o Chirurgica in relazione alle specifiche esigenze del percorso formativo;

- un ambito denominato discipline specifiche della tipologia identificato da uno o più Settori scientifico disciplinari specifici della figura professionale propria del corso di specializzazione. Alle discipline specifiche della tipologia sono assegnati da un minimo di 125 ad un massimo di 195 CFU per le scuole articolate in tre o quattro anni e da 210 ad un massimo di 255 CFU per le Scuole articolate in cinque anni di corso.

7. Il 30% dei CFU di attività formativa di tipo non professionalizzante dell'ambito denominato discipline specifiche della tipologia è conteggiato dai docenti dei Settori scientifico disciplinari specifici della figura professionale propria del corso di specializzazione nella propria attività didattica frontale, ai sensi di quanto previsto dalle norme vigenti in termini di espletamento del carico didattico personale del docente.

8. Le attività affini, integrative e interdisciplinari comprendono uno o più ambiti, identificati da settori scientifico disciplinari utili alle integrazioni multidisciplinari. I CFU relativi ai SSD delle attività affini ed integrative possono essere inseriti nelle attività caratterizzanti.

9. Le attività finalizzate alla prova finale comprendono crediti destinati alla preparazione della tesi per il conseguimento del Diploma di specializzazione. Tali CFU sono anche utili alla preparazione scientifica dello specializzando che dovrà essere considerata una parte integrante del percorso formativo professionalizzante.

10. Le attività di cui al comma 3, lett. e), comprendono crediti finalizzati all'acquisizione di abilità linguistiche, informatiche e relazionali. Tra tali attività sono comprese, in particolare, quelle per l'apprendimento della lingua inglese a livello sufficiente per la comprensione di testi e la partecipazione a conferenze di ambito scientifico e clinico in quanto condizione indispensabile per l'aggiornamento e l'educazione medica continua. Tali CFU sono anche utili alla ulteriore preparazione scientifica dello specializzando che dovrà essere considerata una parte integrante del percorso formativo professionalizzante.

11. Le attività formative e i relativi CFU saranno distribuiti secondo la normativa di ciascuna Scuola.

12. Di norma, la formazione viene svolta utilizzando prevalentemente le strutture sanitarie di riferimento.



13. Sono altresì possibili periodi di formazione presso strutture convenzionate con la Scuola di Specializzazione e facenti parte della rete formativa della stessa, o esterni alla rete formativa.
14. La durata massima della frequenza in strutture diverse da quelle di sede, fatto salvo eventuali disposizioni normative diverse, non deve superare il tempo strettamente necessario per il raggiungimento degli obiettivi formativi collegati alla scelta della struttura stessa.
15. Durante il percorso formativo lo specializzando potrà svolgere attività presso istituzioni estere per una durata massima di 18 mesi.
16. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 3, del D.Lgs. n. 368/1999, lo specializzando inserito nella rete formativa assume progressiva responsabilità durante il periodo formativo, con particolare riguardo all'ultimo anno del corso. Tale responsabilità deriva dalle competenze acquisite e certificate dal Tutor nel Libretto diario di cui all'art. 38 del presente regolamento.

Art. 30 La rete formativa.

1. Ai sensi dell'art. 34 e seguenti del D.Lgs. n. 368/1999 la Scuola opera nell'ambito di una rete formativa, certificata dal Rettore con proprio decreto utilizzando le relative procedure informatizzate predisposte dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella specifica banca dati dell'offerta formativa ed aggiornate ogni anno.
2. La struttura di sede e la rete formativa sono dotate di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 dello stesso decreto legislativo.
3. La rete formativa è definita su base regionale o inter-regionale di norma tra Regioni viciniori in base a specifici accordi (convenzioni) o Protocolli di Intesa promossi dalle Università interessate.
4. Il controllo delle scadenze ed il ripristino delle convenzioni è a carico della Facoltà.

Art. 31 Strutture.

1. Per Strutture di sede, in base a quanto stabilito dalla nota ministeriale n. 3908/2007, si deve intendere l'insieme di tutte le strutture (Dipartimenti o Unità Operative, complesse o semplici, a direzione universitaria e/o ospedaliera) che fanno capo all'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.
2. Per le Strutture collegate, le necessità e le dimensioni della rete formativa relativa alle scuole sono stabilite in relazione al potenziale formativo della struttura di sede.
3. Le Università assicurano a proprio carico il personale docente universitario necessario, mentre le Aziende e le istituzioni convenzionate del SSN assicurano a proprio carico la docenza affidata a dipendenti del SSN.
4. L'inserimento dei presidi ospedalieri e delle strutture territoriali del SSN nella rete formativa avviene tramite valutazione del possesso dei requisiti strutturali e di qualità relativo a requisiti e standard (a cura dell'Osservatorio Regionale) con obbligo di riservare alle attività specificamente svolte dagli specializzandi almeno il 20% dell'attività annualmente svolta.
5. Le strutture extrauniversitarie afferenti alla rete formativa sono identificate dall'Università su proposta del Consiglio della Scuola/CO.
6. Lo specializzando viene assegnato ai reparti delle strutture sanitarie facenti parte della rete formativa, secondo il piano formativo individuale deliberato dal Consiglio della Scuola/CO e per il tempo necessario



ad acquisire le abilità professionali da esso previste. Durante il periodo e per le attività svolte presso la struttura sanitaria, la stessa (attraverso il Dirigente della Unità Operativa o struttura assimilabile) è responsabile della attività dello specializzando.

Art. 32 Formazione all'interno della rete formativa.

1. Per i periodi di formazione che devono essere svolti al di fuori della sede ma comunque all'interno della rete formativa è necessaria la formale accettazione dell'Amministrazione ospitante, su precisa richiesta dello specializzando, il quale dovrà specificare gli obiettivi formativi che si prefigge raggiungere in tale struttura e la disponibilità del tutore e del Direttore della Struttura ospitante a certificare il raggiungimento di tali obiettivi. L'autorizzazione viene rilasciata dal Consiglio della Scuola/CO, e deve, nel medesimo documento, esplicitare le ragioni di opportunità e/o di necessità che stanno alla base della decisione assunta. La durata massima della frequenza in strutture diverse da quelle di sede, fatto salvo eventuali disposizioni normative diverse, non deve superare il tempo strettamente necessario per il raggiungimento degli obiettivi formativi collegati alla scelta della struttura stessa.
2. Qualora una Unità Operativa delle strutture aziendali inserite nella rete formativa di una scuola non garantisca agli specializzandi il raggiungimento degli obiettivi formativi stabiliti dal Consiglio della scuola/CO viene esclusa dalla rete formativa.
3. Il programma generale di formazione della Scuola di Specializzazione è portato a conoscenza dello specializzando all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso.

Art. 33 Formazione all'esterno della rete formativa.

1. In conformità al programma formativo dello specializzando e su indicazione del Consiglio/CO della Scuola di Specializzazione, la formazione specialistica può svolgersi anche in strutture esterne (italiane o straniere) non rientranti nella rete formativa. Tale periodo non può superare i 18 mesi nell'arco dell'intera durata del corso di formazione specialistica (comprensivi dell'eventuale periodo di formazione per partecipazione al programma ERASMUS) e deve essere autorizzato con apposito provvedimento, ovvero con sottoscrizione di apposito atto convenzionale.
2. Al fine di ottenere l'autorizzazione dal Consiglio/CO della Scuola per effettuare un periodo di frequenza presso strutture esterne alla rete formativa, il medico in formazione deve produrre presso la segreteria della Scuola apposita istanza allegando:
 - programma formativo da svolgere presso la sede prescelta con indicazione precisa del periodo di inizio e fine formazione;
 - nulla osta alla frequenza rilasciato dalla struttura ospitante con indicazione del periodo temporale di permanenza del medico in formazione;
 - disponibilità del Tutor e del Direttore della struttura ospitante a certificare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi indicati nella richiesta dello specializzando;
 - attestazione relativa alla copertura assicurativa a carico della struttura ospitante, la copertura assicurativa può essere a carico del medico in formazione specialistica laddove non sia prevista dalla struttura ospitante;
 - nulla osta della Direzione dell'AOU di Sassari per gli aspetti assicurativi.



Art. 34 Ordinamento didattico e conseguimento del titolo.

1. Il Consiglio/CO della Scuola determina il piano degli studi nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati per ogni singola specializzazione.
2. Ciascuna Scuola predispone un proprio Regolamento, ove vengono indicate le strutture che compongono la rete formativa e le strutture esterne convenzionate e sono specificate le modalità di valutazione dello specializzando ai fini di verificare la progressiva acquisizione delle competenze volte all'assunzione delle responsabilità autonome.
3. Per ciascuna tipologia di Scuola l'Ordinamento didattico indica il profilo specialistico, ne identifica gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali ed abilità professionali.
4. L'Ordinamento didattico, nel rispetto della legge vigente, determina l'articolazione delle attività formative preordinate al raggiungimento degli obiettivi utili a conseguire il titolo. Le attività sono a loro volta suddivise in ambiti omogenei di saperi, identificati dai Settori Scientifico Disciplinari.
5. Per il conseguimento del Titolo di Specialista il medico in formazione specialistica deve acquisire i CFU previsti dalla normativa.
6. Al termine del corso di specializzazione lo studente consegue il diploma di specializzazione corredato dal Supplemento al Diploma rilasciato dall'Università ai sensi dell'art.11, comma 8, del D.M. n. 270/2004, che documenta l'intero percorso formativo svolto dallo specializzando e che indica le Attività elettive che hanno caratterizzato lo specifico percorso individuale.

Art. 35 Partecipazione del medico in formazione specialistica alle attività assistenziali.

1. Le attività assistenziali svolte dal medico in formazione specialistica sono qualificate in relazione al progressivo grado di autonomia operativa e decisionale nei seguenti gradi:
 - attività di appoggio - quando assiste il personale medico strutturato nello svolgimento delle sue attività;
 - attività di collaborazione - quando il medico in formazione svolge personalmente procedure ed attività assistenziali specifiche, sotto il diretto controllo di personale medico strutturato;
 - attività autonoma - quando il medico in formazione svolge autonomamente compiti che gli sono stati affidati in modo specifico e puntuale; il personale medico strutturato deve sempre essere disponibile per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento.
2. La graduale assunzione di compiti assistenziali e la connessa progressiva attribuzione di responsabilità, secondo quanto definito nei precedenti commi, sono oggetto di indirizzo e valutazione da parte del Consiglio/CO della Scuola, tenuto conto dello sviluppo della formazione e considerate le proposte definite d'intesa tra i medici in formazione specialistica, i tutor individuali e i responsabili delle Unità operative nelle quali si svolge la formazione.
3. I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali, ai sensi del D.L.vo n. 368/1999, sono concordati dal Consiglio/CO della Scuola con i Dirigenti responsabili delle strutture sanitarie presso le quali il medico in formazione specialistica svolge la formazione sulla base del proprio programma formativo. Il monitoraggio interno delle attività formative svolte, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, deve essere documentato, come previsto dall'art. 38, comma 2, del D.L.vo n. 368/1999, dal libretto-diario delle attività formative riportante dettagliatamente il numero e la tipologia



degli atti e degli interventi svolti dallo specializzando, con un giudizio del tutor sulle capacità e le attitudini dimostrate.

4. La valutazione del tutor è funzionale ad attestare la capacità e qualità professionale dello specializzando attraverso una periodica valutazione, di cui condivide la responsabilità con il responsabile della struttura e con il Direttore/Coordinatore della Scuola, che la sottoscrive approvandola.
5. I criteri per la valutazione dello specializzando possono essere articolati dal Consiglio/CO della Scuola, tenendo conto anche dei fattori quali:
 - Competenze cliniche
 - Competenze tecniche
 - Riferimento e rispetto di standard e di linee-guida
 - Capacità di assumere decisioni e responsabilità commisurate
 - Capacità di scelte appropriate nelle strategie e nei percorsi diagnostico-terapeutici
 - Capacità di identificare e gestire condizioni di emergenza e di rischio
 - Capacità organizzative
 - Capacità relazionali
6. Le valutazioni del Tutor, visionate e validate dal responsabile della struttura, sono oggetto di periodica supervisione da parte del Direttore/Coordinatore della Scuola cui compete la valutazione globale delle capacità raggiunte dallo specializzando. Tale "idoneità" dello specializzando è temporanea e vincolata ad una verifica periodica, di norma annuale, e consente di affidare ad esso responsabilità assistenziali autonome. L'attribuzione dei livelli di autonomia e responsabilità deve avvenire, pertanto, in maniera nominale per ogni singolo specializzando e non è necessariamente legata solo ai passaggi di anno.
7. Per tutte le attività assistenziali al medico in formazione specialistica deve essere sempre garantito come referente un medico specialista della disciplina oggetto della specializzazione, presente o in pronta disponibilità all'interno della Struttura, in rapporto ai livelli di responsabilità attribuiti; ciò come doverosa tutela delle persone (utente e specializzando) e come momento essenziale per l'apprendimento.
8. La partecipazione dello specializzando alle attività sanitarie deve risultare dai registri o documenti delle stesse (cartelle cliniche, registro operatorio, ecc.).
9. E' responsabilità del Direttore/Coordinatore e del Consiglio di Scuola/CO attribuire compiti e livelli di responsabilità agli specializzandi. Ciò deve essere chiaro e definito specie per le attività maggiormente a rischio (come, a titolo esemplificativo, consulenza, guardie, procedure invasive).

Art. 36 Tutori e altre figure di riferimento.

1. La formazione del medico specialista implica la "partecipazione guidata" alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa presso la quale egli è assegnato, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal Direttore/Coordinatore della Scuola.
2. Il percorso formativo del medico specialista è seguito, per tutta la durata del corso di specializzazione, da tutors designati annualmente dal Consiglio della Scuola di specializzazione/CO che abbiano una buona conoscenza del funzionamento globale della Scuola di specializzazione.
3. Il tutor è la figura, universitaria o del S.S.N., che la Scuola di specializzazione identifica quale supervisore del percorso formativo del medico in formazione specialistica, sia per la progressiva assunzione dei compiti assistenziali, che per le attività didattiche e di ricerca. Il tutor, inoltre, può seguire il medico in formazione specialistica nella preparazione della tesi di specializzazione benché non ne possa essere Relatore.



4. Le modalità per lo svolgimento della funzione tutoriale sono definite ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs n. 368/99; i compiti principali del tutor sono:
 - essere un punto di riferimento per lo specializzando per tutte le attività cliniche e gli atti medici, svolgendo attività di supervisione in relazione ai livelli di autonomia attribuiti;
 - concorrere al processo di valutazione dello specializzando.
5. Il tutor individuale non può seguire contemporaneamente più di tre medici in formazione specialistica.
6. Il tutor di gruppo coordina l'interazione tra i medici in formazione e la struttura presso la quale avviene il percorso formativo professionalizzante e cura il raggiungimento di obiettivi formativi molto specifici.
7. In caso di rotazione, al medico in formazione viene assegnato un tutor per ciascun periodo di rotazione.
8. Può istituirsi una terza figura di tutore, quella dello specializzando anziano, che assiste gli specializzandi di recente immatricolazione soprattutto nelle attività formative professionalizzanti.

Art. 37 Attività di ricerca.

1. Fermo restando quanto previsto per gli altri obiettivi formativi, il medico in formazione specialistica partecipa ad attività di ricerca - svolgendo attività specifiche in modo autonomo, sotto la guida del responsabile della ricerca - sia per le attività finalizzate alla preparazione della tesi di specializzazione, sia per seguire direttamente la conduzione di studi epidemiologici e di sperimentazioni cliniche controllate, secondo le modalità previste nelle articolazioni dei percorsi didattici di cui al Decreto MIUR 1° agosto 2005.

Art. 38 Registrazione delle attività formative.

1. In attuazione dell'art. 38, comma 4, del D. Lgs. n. 368/1999, la Direzione della scuola fornisce a ciascun medico in formazione specialistica un apposito libretto/diario personale di formazione.
2. In tale libretto devono essere riportati mensilmente e dettagliatamente dal medico in formazione specialistica attività e interventi, concordati dal Consiglio della Scuola di specializzazione/CO con la Direzione Sanitaria e con i Direttori delle strutture dell'Azienda.
3. Attività e interventi sono firmati dal medico in formazione specialistica e certificati mediante firma del tutore e del Direttore/Coordinatore della Struttura presso la quale il medico in formazione specialistica espleta volta per volta le attività assistenziali previste dal programma formativo.
4. Il libretto deve altresì contenere un giudizio, espresso dal tutore preposto alle singole attività, sul conseguimento degli obiettivi, sulle capacità e le attitudini del medico in formazione e sul livello di autonomia raggiunto.
5. Al termine di ciascun anno di corso il libretto, debitamente compilato e firmato, deve essere consegnato all'Ufficio Alta Formazione contestualmente ai verbali d'esame.



TITOLO V - VALUTAZIONE

Art. 39 Valutazione *in itinere* e passaggio all'anno successivo.

1. La Scuola deve mettere in atto un sistema di valutazione, in cui periodicamente (almeno una volta all'anno) e in maniera documentata, il medico in formazione venga valutato sulle conoscenze e sulle competenze acquisite e, più specificamente, sui livelli di autonomia raggiunti.
2. L'esame di profitto annuale tiene conto dei risultati delle eventuali prove *in itinere*.
3. Per essere ammesso a sostenere la prova finale annuale lo specializzando deve:
 - a. risultare in regola con la frequenza alle attività didattiche formali ed assistenziali;
 - b. avere personalmente eseguito il numero e la tipologia degli interventi pratici previsti nel Programma Formativo Personale;
 - c. aver superato le verifiche di profitto *in itinere* quando previste.
4. L'esame di profitto deve essere sostenuto in prossimità della scadenza del contratto. Tali scadenze sono comunicate ai Direttori/Coordinatori delle Scuole dall'Ufficio Alta Formazione.
5. L'esame di profitto teorico-pratico ai fini del passaggio ad anno successivo di corso dovrà tenersi non prima dei quindici giorni antecedenti la conclusione delle attività annuali dello specializzando, fatte salve situazioni eccezionali, specifiche e corredate da adeguata documentazione a supporto, da concordarsi con gli uffici amministrativi preposti alla gestione delle carriere dei medici in formazione specialistica.
6. La Commissione dell'esame di fine anno è formata dal Direttore/Coordinatore e da tutti o parte dei docenti titolari di insegnamento delle materie relative all'anno di corso cui lo specializzando è iscritto.
7. La Commissione esprime un giudizio globale sul livello di preparazione raggiunto dallo specializzando nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte.
8. La valutazione finale terrà conto delle verifiche di profitto *in itinere* e del giudizio espresso dai docenti-tutori in merito alle competenze acquisite e, più specificamente, sui livelli di autonomia raggiunti dallo specializzando.

Art. 40 Esame di diploma

1. La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche derivanti dalle prove *in itinere*, nonché dei giudizi dei docenti-tutori per la parte professionalizzante.
2. Per il conseguimento del Diploma di specializzazione, lo specialista in formazione deve avere acquisito 180, 240 o 300 crediti secondo la durata del corso di specializzazione.
3. La tesi può essere redatta in lingua straniera (inglese) previa autorizzazione da parte del Consiglio della Scuola/CO.
4. Relatori delle tesi di diploma di specializzazione possono essere tutti i docenti titolari di insegnamento, che facciano parte del Consiglio/CO della Scuola.
5. Una copia della tesi va consegnata al Direttore/Presidente della Scuola almeno 3 settimane prima dell'esame finale. La Facoltà conserverà copia della tesi, anche in formato elettronico.



6. Per le Scuole Autonome, le Commissioni sono nominate dal Direttore della Scuola e sono composte da cinque docenti facenti parte del Consiglio della Scuola, di cui la maggioranza deve essere rappresentata da professori di ruolo di I e II fascia e ricercatori confermati. Possono altresì far parte della Commissione, in soprannumero e limitatamente alla discussione degli elaborati di cui sono correlatori, anche docenti ed esperti esterni. I correlatori non facenti parte della Commissione non possono partecipare alla formulazione del voto di specializzazione. Il Presidente della Commissione è il Direttore della Scuola.
7. Per le Scuole aggregate la prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche derivanti dalle prove in itinere nonché dei giudizi dei docenti-tutor per la parte professionalizzante.
La discussione potrà svolgersi con modalità telematiche e di televideo conferenza purchè idonee a consentire l'accertamento dell'identità del candidato, a garantire la trasparenza e la pubblicità della prova e l'archiviazione dei relativi dati.
8. Ai fini del superamento dell'esame per il diploma di specializzazione è necessario conseguire il punteggio minimo di trenta. Il punteggio massimo è di cinquanta, ai quali può essere aggiunta la lode, subordinatamente a risultati di particolare eccellenza raggiunti in rapporto con il livello del titolo e in seguito a valutazione unanime della commissione.
9. Lo svolgimento dell'esame finale di specializzazione è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale, mentre la decisione del voto avviene senza la presenza dello studente o di estranei.
10. Il medico in formazione specialistica non può ritirarsi dall'esame finale fino al momento di essere congedato dal presidente della Commissione. Le Commissioni hanno validità annuale.

Art. 41 Sessioni speciali.

1. La Scuola garantisce almeno due sessioni straordinarie di esame finale per coloro che devono recuperare debiti formativi dovuti a sospensioni dell'attività formativa.
2. In caso di esito negativo, il medico in formazione specialistica può ripetere la prova una sola volta e nella sessione immediatamente successiva.
3. In caso di assenza all'esame finale il medico in formazione specialistica si considera giustificato nelle seguenti ipotesi:
 - a) malattia
 - b) caso fortuito o forza maggiore.
4. In tali casi, il candidato interessato verrà ammesso alla sessione successiva previa presentazione di idonea documentazione, che verrà valutata dal Consiglio/CO della Scuola. In caso di assenza ingiustificata il candidato decade dal diritto di sostenere l'esame finale.



TITOLO VI - ALTRE ATTIVITÀ

Art. 42 Attività di sostituzione dei medici di medicina generale e pediatri, guardia medica notturna, festiva e turistica.

1. L'attività di sostituzione dei medici di medicina generale, di guardia medica notturna e festiva e di guardia medica turistica, prevista dall'art. 19, comma 11, della L. 28 dicembre 2001, n. 448, può essere svolta esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio e non deve interferire con le attività di tirocinio previste dalle singole scuole.
2. Di tale eventuale attività deve essere data preventiva comunicazione al Consiglio della Scuola/Comitato Ordinatore.

Art. 43 Incompatibilità.

1. Per tutta la durata della formazione specialistica al medico in formazione è fatto divieto di svolgere attività libero professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui effettua la formazione, e accedere a rapporti convenzionali o precari con il Servizio sanitario nazionale o con enti e istituzioni pubbliche e private.
2. L'iscrizione a una scuola di specializzazione dell'Università è incompatibile con la contemporanea iscrizione a Corsi di laurea, Corsi di specializzazione, Master in Italia o all'estero.
3. Per il raccordo tra i corsi di dottorato e le scuole di specializzazione mediche si rinvia all'art. 11 del Regolamento di Ateneo sui Corsi di Dottorato.

Art. 44 Organi di Controllo.

1. L'Osservatorio Regionale della Sardegna, istituito con DR 3 Luglio 2014, n. 15559, definisce i criteri per la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, prevista dall'art. 38, comma 2, del Decreto Legislativo 17.8.1999, n. 368, per lo svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione; verifica, inoltre, gli standard di attività assistenziale dei medici in formazione specialistica nel rispetto dell'ordinamento didattico della scuola di specializzazione, del piano formativo individuale dello specializzando e dell'organizzazione delle aziende e strutture sanitarie, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea.
2. L'Osservatorio regionale fornisce, altresì, elementi di valutazione all'Osservatorio nazionale istituito, ai sensi dell'art. 43 del Decreto Legislativo n. 368/1999.



Art. 45 Disposizioni finali.

1. Per i fini di cui all'art. 43, del D.Lgs n. 368/1999, tenuto conto dei criteri di accreditamento, le Facoltà/Scuole di Medicina o strutture interdipartimentali di raccordo universitarie comunque denominate possono istituire e attivare una sola Scuola di Specializzazione per ciascuna tipologia. La possibilità di attivazione della Scuola nonché l'assegnazione dei contratti alla medesima sono determinati sulla base dei parametri e dei requisiti di docenza indicati nel decreto interministeriale n. 68/2015
2. Ferma restando l'utilizzazione dei criteri qualitativi e quantitativi sopra indicati e di quanto previsto relativamente ai requisiti e standard le Scuole di specializzazione vengono attivate presso le singole sedi fermo restando che si può procedere all'attivazione di una Scuola per regione o per aggregazione di regioni in considerazione del contingente nazionale per singola tipologia di scuola.
3. Per uniformare le disposizioni previste nei regolamenti di Ateneo, si dispone che l'articolo 2, comma 1, lettera a), del Regolamento di Ateneo recante criteri e procedure per i corsi post-lauream ai Dipartimenti, sia modificato nel seguente modo: "scuole di specializzazione di area medica: alla Struttura di raccordo di area medica"
4. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di emanazione.

IL RETTORE

(F.to prof. Massimo Carpinelli)